



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Tel. 0934/71602 – E-mail: prot.tribsorv.caltanissetta@giustiziacert.it

CALTANISSETTA

UOR: Segreteria
RUO: Quattrocchi

Prot. n° 755

Caltanissetta, 30/07/2021

**ALLA SETTIMA COMMISSIONE
EMERGENZA COVID-19 DEL CSM
settima-emergenzacovid@cosmag.it**

**AL PRESIDENTE DELLA
CORTE DI APPELLO
CALTANISSETTA**

**AL PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
CALTANISSETTA**

**AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
CALTANISSETTA**

**AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
CALTANISSETTA
ENNA
GELA**

**AL DIRETTORE DELLA
CASA CIRCONDARIALE
CALTANISSETTA
ENNA
PIAZZA ARMERINA
GELA**

**AL DIRETTORE DELLA
CASA RECLUSIONE
SAN CATALDO**

Oggetto: Proroga stato emergenziale fino al 31 dicembre 2021 – LINEE GUIDA.

Si trasmettono nuove linee guida che sostituiscono quelle inviate in data 28 luglio 2021 con prot. N. 739.

**Il Presidente
Renata Fulvia Giunta**



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER IL DISTRETTO DELLA CORTE
DI APELLO DI CALTANISSETTA
IL PRESIDENTE**

Visto il decreto-legge in data 25 marzo 2020 n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori ed alle imprese, giustizia e sicurezza”*, che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito atti, documenti ed istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34;

Visto il decreto-legge in data 1 aprile 2021, n. 44 *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19...”* ed in particolare l'art. 6, comma 1, che, modificando l'art.1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del COVID-19 dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021;

Visto il decreto-legge in data 23 luglio 2021, n. 105 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”* ed in particolare l'art. 1 che ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del COVID-19 fino al 31 dicembre 2021 e l'art. 6 che ha prorogato i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A fino al 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 7 che proroga fino alla data del 31 dicembre 2021 l'operatività dell'art. 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del D.L. n.34/2020, convertito in legge n.77/2020, nonché le disposizioni di cui all'art. 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo,

quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10 e agli articoli 23-bis e 24 del D.L. n.137/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n.176;

Considerato che le misure straordinarie ed urgenti adottate con il citato decreto sono finalizzate a contrastare l'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad assicurare al contempo la continuità dello svolgimento dell'attività giudiziaria, tutelando in via prioritaria la salute pubblica;

ADOTTA

fino al 31 dicembre 2021 le seguenti LINEE GUIDA

1. Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale

Fino al 31 dicembre 2021 la partecipazione alle udienze collegiali e monocratiche del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza di persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare, avverrà, ove possibile, mediante collegamento da remoto tramite l'applicativo messo a disposizione dalla DGSIA Microsoft TEAMS, non essendo il Tribunale di sorveglianza di Potenza dotato di sistema di videoconferenza.

Il Collegio, composto da Presidente, Magistrati ed esperti del Tribunale di sorveglianza, parteciperà all'udienza in presenza.

Le udienze saranno tenute in modo da evitare assembramenti in aula ed all'esterno della stessa. Per tale motivo, il Presidente del Tribunale per le udienze collegiali ed il Magistrato di sorveglianza per quelle monocratiche devono comunicare **almeno 48 ore prima** dell'udienza l'orario di citazione delle parti nell'ambito di una distinta fascia oraria.

La trattazione deve essere contenuta nei limiti necessari nel rispetto dell'orario di inizio in modo che possa concludersi nella fascia oraria prevista, senza pregiudicare l'avvicinarsi in piena sicurezza delle parti interessate, il ricambio d'aria in aula d'udienza e la discussione degli altri procedimenti.

Il provvedimento contenente lo scaglionamento per fasce orarie dei procedimenti di udienza verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

Ove il difensore di fiducia non sarà fisicamente presente in aula di udienza, si provvederà alla nomina di un difensore immediatamente reperibile.

Sarà cura della Direzioni degli istituti penitenziari del distretto fare pervenire la richiesta del detenuto di partecipazione all'udienza in modalità da remoto entro il termine del settimo giorno feriale antecedente all'udienza (ovvero, il venerdì antecedente l'udienza collegiale ed il giovedì antecedente l'udienza monocratica).

Relativamente, poi, all'ingresso degli avvocati e dell'utenza esterna, si provvederà a far entrare presso l'Ufficio una persona per volta, previa misurazione della temperatura con termoscanner e solo con uso di mascherina, invitando, prima dell'accesso al corridoio, all'uso dell'igienizzante per mani messo a disposizione all'ingresso.

E' fatto divieto a chiunque (anche al personale amministrativo e ai Magistrati) di sostare dietro le porte delle cancellerie o nel corridoio o davanti la macchinetta del caffè o in qualsiasi ulteriore luogo dell'Ufficio, al fine di evitare il più possibile assembramenti ed eventuali contagi.

Dentro le stanze di cancelleria, si potrà sostare per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività, senza alcun indugio.

Nei giorni di udienza – fermo restando l'osservanza delle fasce orarie preventivamente comunicate -, sarà possibile la compresenza, nella sala in uso agli avvocati, del numero massimo di persone (tra difensori e condannati liberi) che potranno occupare le sedie già disposte alla distanza di sicurezza di almeno un metro.

L'accesso alla sala avvocati sarà consentito a coloro che saranno interessati, di volta in volta, alla trattazione dei procedimenti.

Nello spazio antistante la sala in uso agli avvocati, sarà consentita l'attesa solo nelle postazioni indicate sul pavimento, al fine di rispettare la distanza di sicurezza.

Sarà garantito l'avvicendamento degli interessati nella sala avvocati, dall'addetto al servizio di chiamata all'udienza che avrà cura di evitare assembramenti.

Restano ferme le disposizioni adottate con decreto in data 3 luglio 2020 Prot. n. 749 relative alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19.

2. Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze

Fino al 31 dicembre 2021, salvo proroga, con riferimento al deposito telematico di atti, documenti ed istanze si comunica che quest'Ufficio giudiziario, così come previsto dalla Legge 18 dicembre 2020, n.176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, riterrà validamente trasmessi anche tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, le opposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, c.p.p. ed i ricorsi giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, avanzati dai difensori ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

depositoattipenali.tribsolv.caltanissetta@giustiziacert.it (PEC
Tribunale di sorveglianza)

depositoattipenali.uffserv.caltanissetta@giustiziacert.it (PEC
Ufficio di sorveglianza).

Tali indirizzi, opzionali rispetto al deposito cartaceo presso le cancellerie, costituiscono, in linea con la previsione di cui all'art.24 della citata legge, l'esclusiva modalità di trasmissione telematica di atti, documenti ed istanze, impugnazioni, opposizioni e ricorsi giurisdizionali durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, in luogo degli ulteriori indirizzi PEC in uso al Tribunale ed all'Ufficio di sorveglianza.

Il cancelliere o segretario che riceve l'atto deve stamparlo, attestandone la data di ricezione nella casella PEC ed inserirlo nel fascicolo cartaceo.

L'atto via PEC deve essere inviato dal difensore attraverso il proprio indirizzo PEC censito su Reginde (l'indirizzario delle PEC del Ministero). L'atto deve essere in formato PDF; deve essere la trasformazione di un atto predisposto con elaboratore di testo e deve essere sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata. Non è ammessa la scansione di atti sottoscritti con firma autografa. I formati di firma ammessa sono il Pades e il Cades. Ogni deposito non può superare i 30 Mb.

Si rimanda per il resto al contenuto degli articoli da 23 al 30 della Legge 18 dicembre 2020, n.137.

Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, ai Magistrati, agli Esperti del Tribunale di sorveglianza ed al personale amministrativo.

Si trasmetta copia del presente decreto alla settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore

Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, alle Direzioni degli istituti penitenziari del distretto.

Si pubblichi sul sito web dell'Ufficio a cura del Magrif.

Caltanissetta, 30 luglio 2021.

Il Presidente
Renata Fulvia Giunta

